

Pagina iniziale>Crediti in denaro/pecuniari>**Spese di giudizio per l'ingiunzione di pagamento europea**

Spese di giudizio per l'ingiunzione di pagamento europea

Tutte le informazioni disponibili in materia di tariffe, di azioni, successive al pagamento, ecc., quando si utilizza il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in ciascuno Stato membro.

State utilizzando il Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento? In tal caso, tenete conto delle spese processuali applicabili. Troverete tutte le informazioni sulle spese processuali, sulle modalità di pagamento disponibili, sulle fasi successive al pagamento, selezionando **una delle bandiere a destra**.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2019

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Spese di giudizio per l'ingiunzione di pagamento europea - Spagna

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le spese di giudizio nei procedimenti civili, tra cui rientra il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, consistono in un'imposta da versare allo Stato all'apertura del procedimento su richiesta di una parte. Tale imposta è disciplinata dalla [Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses](#) (legge 10/2012, del 20 novembre 2012, che disciplina determinate imposte nel settore dell'amministrazione della giustizia e dell'istituto nazionale di tossicologia e scienze forensi), modificata dal [regio decreto legge 3/2013 del 22 febbraio 2013](#) e dall' [ordinanza HAP/2662/2012 del 13 dicembre 2012](#) (modificata dall' [ordinanza HAP/490/2013 del 27 marzo 2013](#)).

È inoltre regolamentata dal [Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social](#) (regio decreto legge 1/2015, del 27 febbraio 2015, in materia di dispositivi di seconda opportunità, riduzione degli oneri finanziari e altre misure di sicurezza sociale), che ha apportato ulteriori modifiche alla succitata legge 10/2012.

[Le spese di giudizio devono essere versate](#) all' [Agencia Tributaria](#) (Agenzia delle imposte) [utilizzando un modulo scaricabile](#), che deve essere compilato nel modo seguente [\(fare clic qui\)](#) oppure mediante un'applicazione che lo genera dopo l'inserimento dei dati ([fare clic qui](#)) e che permette di accedere al [pagamento online](#) (questa opzione è al momento possibile solo per le grandi imprese).

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della trasmissione del modulo di domanda A, dal legale rappresentante o dall'*abogado* (avvocato) a nome e per conto del soggetto passivo di imposta, in particolare qualora questi non sia residente in Spagna. Un soggetto non residente non è tenuto a ottenere un numero di codice fiscale ai fini dell'autoliquidazione. Il legale rappresentante o l'avvocato non saranno responsabili dal punto di vista fiscale per il suddetto pagamento.

Quali spese si devono pagare?

Nel caso del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese sono a carico della persona che avvia l'azione giudiziaria comportante l'evento imponible, ossia la persona che introduce la domanda o la domanda riconvenzionale presentando il modulo A, esclusivamente laddove tale domanda si basi su un documento avente carattere di titolo esecutivo stragiudiziale ai sensi [dell'articolo 517 della Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil](#) (legge 1/2000, del 7 gennaio, del codice di procedura civile) e le spese superino i 2 000 euro. I titoli esecutivi giudiziari sono esentati dal pagamento. Analogamente, sono esonerate **tutte le persone fisiche** e le persone giuridiche ammissibili al patrocinio a spese dello Stato, purché possano dimostrare di soddisfarne i requisiti previsti nella legislazione applicabile.

Quanto dovrò pagare?

Nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento occorre versare un importo fisso di 100 euro, maggiorato di un importo variabile che dipende dalla somma rivendicata e ottenuto applicando alla base imponible l'aliquota indicata nella seguente tabella:

Base imponible	Soggetto imponible	Aliquota	Importo variabile massimo dell'aliquota
Da 0 a 1 000 000 €	Persona giuridica	0,50%	
Da 1 000 000 €	Persona giuridica	0,25%	10 000 €

L'importo imponible corrisponde all'importo del procedimento giudiziario. Per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'importo del procedimento giudiziario corrisponde a quello della domanda principale più gli interessi e le penali contrattuali.

Nel caso di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento con una base imponible di 9 000 EUR e che interessi una persona giuridica, le spese di giudizio da corrispondere sarebbero pari a 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50% = 145 EUR.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Nel caso in cui non venga trasmessa sin dal principio, il *Ltrado de la Administración de Justicia* (ufficiale giudiziario) chiederà al soggetto passivo d'imposta di presentare la ricevuta di pagamento delle spese e non procederà al trattamento della domanda sino al suo ricevimento. La mancata presentazione della ricevuta di pagamento non incide sull'applicazione dei termini previsti dal diritto procedurale. Pertanto, in caso di mancato pagamento delle spese dopo la richiesta dell'ufficiale giudiziario, l'atto procedurale non potrà essere trattato e il procedimento continuerà o sarà chiuso, come del caso.

Come posso pagare?

I diritti devono essere corrisposti utilizzando la procedura di autoliquidazione prima della trasmissione dell'atto procedurale da parte dell'interessato. Il pagamento delle spese di giudizio deve essere effettuato utilizzando il [modulo ufficiale 696](#) per l'autoliquidazione delle spese ai fini dell'esercizio dei poteri giudiziari, che deve essere compilato nel modo seguente [\(fare clic qui\)](#) oppure mediante un'applicazione che lo genera dopo l'inserimento dei dati ([fare clic qui](#)). È possibile effettuare il pagamento delle spese di giudizio di persona presso una delle [società di riscossione riconosciute](#). Il modulo è disponibile in [spagnolo](#) e [inglese](#).

Al momento il pagamento telematico è possibile soltanto per le grandi imprese, mediante bonifico bancario, carta di credito, addebito su un conto corrente bancario, ecc., poiché la legislazione sulle spese giudiziali è stata modificata di recente e non è ancora in atto una soluzione tecnica specifica.

Le spese di giudizio sono incluse nel gratuito patrocinio, regolamentato dalla [Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita](#) (legge 1/1996, del 10 gennaio 1996, sul patrocinio a spese dello Stato), nello specifico agli articoli da 1 a 8 e da 46 a 51.

Le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito web <http://www.justiciagratis.es/>, da cui è possibile presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Occorrerà selezionare il *Colegio de Abogados* (ordine degli avvocati) del luogo in cui è situata l'autorità giudiziaria da adire.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Il modulo A deve essere corredato dalla ricevuta di pagamento delle spese prevista nel modulo ufficiale (in formato cartaceo o elettronico), debitamente vidimata.

In Spagna non è ancora possibile inviare elettronicamente i moduli per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. La ricevuta del pagamento (pervenuta su supporto cartaceo o elettronicamente) deve essere inviata in formato cartaceo assieme alla restante documentazione richiesta.

Quando sarà possibile la trasmissione per via elettronica, scegliendo questa opzione si otterrà una riduzione del 10% delle spese. La legge prevede il rimborso del 60% delle spese in caso di accordo o accettazione della domanda che ponga fine alla controversia.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Spese di giudizio per l'ingiunzione di pagamento europea - Croazia

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Nella Repubblica di Croazia le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulle spese di giudizio, pubblicata nella *Narodne novine* (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, di seguito "NN") nn. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 e 157/2013, che contiene il tariffario delle spese di giudizio.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge sulle spese di giudizio, i diritti previsti dal relativo tariffario devono essere versati in forma di marche da bollo emesse dalla Repubblica di Croazia; possono essere pagati in contanti soltanto se la somma dovuta eccede l'importo di 100 HRK.

Quali spese si devono pagare?

Le spese di giudizio sono dovute per tutti i procedimenti giudiziari civili e ai sensi dell'articolo 16 della legge sulle spese di giudizio. Sono esentati dal pagamento:

la Repubblica di Croazia e i suoi organi governativi;

le persone e gli enti che fungono da pubbliche autorità nell'esercizio di tali poteri;

i lavoratori e i dipendenti nelle cause di lavoro e i funzionari nelle cause amministrative relative all'esercizio dei loro diritti derivanti da rapporti ufficiali;

i lavoratori nelle cause amministrative conseguenti a un accordo prefallimentare;

gli invalidi della guerra di indipendenza croata, sulla base di idonea documentazione attestante il loro status;

i coniugi, i figli e i genitori di soldati uccisi, dispersi o imprigionati durante la guerra di indipendenza croata, sulla base di idonea documentazione attestante il loro status;

i coniugi, i figli e i genitori delle persone uccise, disperse o imprigionate durante la guerra di indipendenza croata, sulla base di idonea documentazione attestante il loro status;

i rifugiati, gli sfollati e i rimpatriati, sulla base di idonea documentazione attestante il loro status;

i beneficiari di assistenza sociale che ricevono assegni di sussistenza;

le organizzazioni umanitarie e quelle che si occupano della protezione delle persone disabili e delle famiglie delle persone uccise, disperse o imprigionate nello svolgimento di attività umanitarie;

i minori che sono parti di procedimenti in materia di mantenimento o di procedimenti relativi a richieste avanzate sulla base del diritto di mantenimento;

gli attori in cause per il riconoscimento della maternità e paternità e relative ai costi sostenuti per gravidanze e parti al di fuori del matrimonio;

le parti nei procedimenti per il ripristino della capacità giuridica;

i minori che, essendo diventati genitori, chiedono l'autorizzazione ad acquisire la capacità giuridica;

le parti nei procedimenti di affido di minori e per l'attuazione di decisioni sui diritti di visita dei minori;

gli attori in cause relative ai diritti connessi all'assicurazione pensionistica e sanitaria di base obbligatorie, ai diritti dei disoccupati previsti dalle norme sul lavoro e ai diritti sociali e previdenziali;

gli attori, ossia i richiedenti, in procedimenti volti a tutelare le libertà e i diritti umani costituzionalmente garantiti da atti individuali finali o per la tutela da un'azione illecita;

gli attori in controversie relative al risarcimento di danni causati dall'inquinamento ambientale;

i sindacati e le organizzazioni sindacali nei procedimenti civili relativi all'autorizzazione giudiziaria per lo spostamento di un dipendente ad altre mansioni e nelle vertenze sindacali collettive, nonché i rappresentanti sindacali in procedimenti civili nell'esercizio dei poteri attribuiti al consiglio di fabbrica.

Gli Stati esteri sono esentati dal pagamento delle spese di giudizio se previsto da trattati internazionali o in regime di reciprocità.

In caso di dubbi sulle condizioni descritte al paragrafo 2 del presente articolo, l'organo giurisdizionale chiede chiarimenti al ministero della Giustizia.

Le disposizioni del paragrafo 1, punto 10, del presente articolo si applicano alle organizzazioni umanitarie individuate dal ministro responsabile della previdenza sociale.

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano agli enti delle amministrazioni municipali e cittadine, tranne nei casi in cui tali enti esercitano poteri pubblici in forza di leggi speciali.

Per quanto riguarda i procedimenti relativi a ingiunzioni di pagamento europee sono dovuti i seguenti diritti:

nei procedimenti relativi a proposte di ingiunzioni di pagamento europee: i diritti sono a carico degli attori;

nei procedimenti relativi a decisioni di ingiunzioni di pagamento europee: i diritti sono a carico degli attori;

nei ricorsi contro un'ingiunzione di pagamento europea: i diritti sono a carico dei convenuti.

In caso di contenzioso:

per il primo grado di giudizio: i diritti sono a carico degli attori;

per il secondo grado di giudizio: i diritti sono a carico dei ricorrenti;

per la comparsa di risposta: i diritti sono a carico dell'istante (la risposta è un atto facoltativo);

mezzo d'impugnazione straordinario: è ammesso presentare istanza di revisione della decisione del giudice di secondo grado se il valore della controversia eccede l'importo di 200 000,00 HRK;

le spese di giudizio sono a carico del soggetto che presenta istanza di revisione e del soggetto che risponde alla revisione (la risposta è un atto facoltativo).

Quanto dovrò pagare?

II. Nei procedimenti relativi a proposte di ingiunzioni di pagamento europee e a decisioni di ingiunzioni di pagamento europee, nonché per le comparse di risposta e le revisioni è dovuto un importo pari alla metà dei diritti indicati al punto I.

III. Nei procedimenti relativi a ricorsi avverso una sentenza o una revisione è dovuto un importo pari al doppio dei diritti indicati al punto I.

IV. Non sono previste spese di giudizio se durante un procedimento è raggiunta una composizione giudiziaria.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Le spese di giudizio sono riscosse mediante esecuzione forzata e, se non sono versate immediatamente, è prevista l'applicazione di una sovrattassa pari a 100,00 HRK.

Ai sensi dell'articolo 39 della legge sulle spese di giudizio, l'organo giurisdizionale deve innanzi tutto comunicare alla parte interessata l'obbligo di pagare la somma dovuta entro tre giorni; successivamente, in caso di mancato adempimento, adotta una decisione riguardante le spese di giudizio con l'applicazione della sovrattassa di 100 HRK.

Come posso pagare?

I diritti di cancelleria di importo superiore a 100 HRK devono essere versati alle casse statali tramite qualsiasi banca o ufficio postale sul conto del Bilancio nazionale della Repubblica di Croazia.

Per il versamento dei diritti dall'estero devono essere comunicate anche le seguenti informazioni:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Conto corrente: 1001005-1863000160

Modulo: HR64

Numero di riferimento: 5045-20735-Numero di identificazione personale (o altro numero identificativo di chi effettua il pagamento).

Beneficiario: ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia, per conto della Corte commerciale di Zagabria.

Nella causale del versamento occorre indicare il numero della causa per la quale sono pagati i diritti di cancelleria (numero del fascicolo e descrizione del pagamento, ad esempio spese giudiziarie per una proposta di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea).

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Dopo aver effettuato il pagamento occorre inviare la ricevuta dello stesso all'organo giurisdizionale che conduce il procedimento per cui sono stati versati i diritti di cancelleria, unitamente all'indicazione del numero della causa in discussione (se tale numero è noto); se è stata presentata una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea, alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento bancario.

Di norma le parti trasmettono la documentazione all'organo giurisdizionale mediante posta (raccomandata o pacco ordinario).

I. Per le istanze, le domande riconvenzionali, le sentenze e le opposizioni a ingiunzioni di pagamento, le spese previste sono proporzionali al valore della causa (determinato in base all'importo della domanda principale, senza interessi e spese) nelle seguenti modalità:		
Da	A HRK	HRK
0,00	3 000,00	100,00
3 000,00	6 000,00	200,00
6 000,00	9 000,00	300,00
9 000,00	12 000,00	400,00
12 000,00	15 000,00	500,00
Per le cause di valore superiore a 15 000,00 HRK sono dovuti diritti di cancelleria pari a 500,00 HRK; sulla differenza eccedente l'importo di 15 000,00 HRK sono dovuti diritti di cancelleria in misura pari all'1%, fino a un massimo di 5 000,00 HRK.		

Ultimo aggiornamento: 08/12/2015

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per l'ingiunzione di pagamento europea - Italia

Introduzione

[Quali spese si devono pagare?](#)

[Quanto dovrò pagare?](#)

[Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?](#)

[Come posso pagare?](#)

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

Introduzione

La disciplina delle Spese processuali è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002 n. 115.

Quali spese si devono pagare?

Nel processo civile ciascuna parte provvede alle spese degli atti che compie ed alle Spese per gli atti necessari al processo quando la legge o il magistrato le pongono a suo carico (art. 8 Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002).

Le spese del processo civile sono:

il contributo unificato

le spese di notifica

i diritti di copia

Quanto dovrò pagare?

Gli importi da pagare sono stabiliti dall'articolo 13 e dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 per quanto riguarda, rispettivamente, il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria per le notificazioni a richiesta dell'ufficio.

I diritti di copia sono disciplinati dagli articoli 267 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002 e schematizzati nelle tabelle nn. 6, 7 ed 8 allegate al medesimo D.P.R.

Ai sensi dell'articolo 46, legge 374/1991, istitutiva dell'Ufficio del Giudice di Pace, gli atti ed i provvedimenti fino ad euro 1.033 sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

In caso di mancato pagamento, l'ufficio giudiziario o una società incaricata della riscossione (convenzione con la società Equitalia Giustizia s.p.a) notifica un invito al pagamento contenente le indicazioni per procedere alla regolarizzazione del versamento del contributo unificato (art. 248 del D.P.R. 115/2002).

Nel caso di mancato versamento dei diritti di copia e dell'importo previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 115/2002, l'ufficio può rifiutare di ricevere l'atto (art. 285 del D.P.R. n. 115/2002).

Come posso pagare?

Se il pagamento è eseguito in Italia mediante c/c postale, Mod. F23 o bolli acquistati presso le tabaccherie e rivendite autorizzate.

Per il pagamento eseguito dall'estero mediante bonifico bancario, sul seguente conto;

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 0 01000 03245 350008332100

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Dopo il pagamento occorre fornire all'ufficio giudiziario la prova dell'avvenuto versamento mediante esibizione della relativa ricevuta.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.